



N. **39**

COPIA

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Adunanza Prima di convocazione

OGGETTO: PEF 2021 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio	P	Margherit Daniele	P
Di Natale Bruno	P	Piccini Roberto	P
Cividini Tiziana	P	Soramel Alberto	P
Bianchini Giancarlo	P	Montanari Fiammetta	A
De Rosa Vincenzo	P	Giavedoni Gabriele	P
Tomada Claudio	P	Comisso Carla	P
Spada Sergio	A	Turcati Giorgio	A
Dri Annalisa	P	Chiarcozzi Maurizio	P
Bertolini Flavio	P	Zanello Sonia	P
Zoratti Antonio	P	Trevisan Giacomo	P
Mizzau Giacomo	P	Ganzit Graziano	P
Frizza Fabiola	P	Santelia Anthony	A
De Cecco Cristian	P		

Presenti 21 Assenti 4

Partecipa senza diritto di voto, l'assessore non consigliere Venuti Patrizia, ai sensi dell'art.12, comma 2, dello Statuto Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **GRECO VINCENZO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Marchetti Fabio** nella sua qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PEF 2021 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-2021

Il Responsabile del
servizio
COMMISSO
SILVANA

Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i.e
norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la
firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PEF 2021 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

REGOLARITÀ CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-2021

Il Responsabile del servizio
COMMISSO SILVANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA FINANZE TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che l'art.1, comma 527 e ss. L. n. 205/2007, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Considerato che a seguito della sopra citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Vista la delibera n. 493 del 24/11/2020 con la quale l'ARERA fornisce elementi ai gestori per la stesura dei piani economici per l'anno 2021;

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 4, co. 1, secondo cui "È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...";
- l'art. 4, co. 5, secondo cui "L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

Richiamato anche il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Richiamato il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, che contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva:

Richiamato, inoltre, l'art. 2 del D.L. 99 del 30.06.2021 che proroga ulteriormente detto termine al 30 luglio 2021;

Vista la nota dell'AUSIR pervenuta in data 18/06/2021 avente ns. n. di prot. 15061 con la quale venivano trasmessi i file di riparto contenenti, per ciascun Comune, tutti i dati relativi al PEF 2021 definitivi seppure in corso di validazione da parte della stessa Agenzia, al fine dell'approvazione delle tariffe Tari;

Preso atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio A&T 2000 S.p.A, integrato dai dati di competenza Comunale, validato da parte dell'ente territorialmente competente AUSIR Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti con provvedimento n.28 dd. 24/06/2021;

Preso atto che nel PEF del comune di Codroipo il limite di crescita tariffaria per l'anno 2021 risulta essere pari al 1.91 %, rispettivamente composto da:

- + 1,70% tasso di inflazione programmata
- 0,10% coefficiente di recupero produttività (definito da AUSIR)
- + 0,31% modifiche al servizio da parte del gestore
- + 0% miglioramento della qualità del servizio;

Tenuto conto che nel PEF validato, la somma delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA 2/2020 – DRIF sono indicate in € 35.667,21, ma che a scomputo devono esserne calcolate solo 24.571,81 (erroneamente era stato previsto anche il contributo del MIUR di € 11.095,40 a scomputo della TARI delle scuole per le quali il Comune si accolla interamente il costo della tariffa e quindi non incide sulle altre categorie economiche);

Preso atto dunque che, dalla risultanze del PIANO FINANZIARIO, l'ammontare del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 1.994.697,46.-

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro-categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e validato da AUSIR;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Dato atto che gli importi delle tariffe derivano dall'applicazione delle formule previste dal D.P.R. 158/1999;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche

Ritenuto di agevolare, per le utenze domestiche, i nuclei familiari composti da 4 componenti ed oltre applicando, per la parte variabile della tariffa, **il coefficiente proporzionale di produttività medio**, mentre per i nuclei da 1 a 3 componenti vengono applicati i **coefficienti massimi**;

Ritenuto di determinare, per le utenze non domestiche, i **coefficienti massimi** sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, ad eccezione delle categorie 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) 9 (case di riposo) 10 (ospedali) 22 (trattorie, ristoranti) 24 (bar caffè pasticcerie) 27 (ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio), per le quali vengono applicati i **coefficienti minimi**, ritenuti congrui quali parametri di potenziale produzione delle singole categorie, tenuto conto anche della dislocazione delle attività nelle frazioni;

Ritenuto, inoltre, di attribuire i costi del piano finanziario secondo le seguenti percentuali:

costi fissi	utenze domestiche	57,84 %
costi fissi	utenze non domestiche	42,16 %
costi variabili	utenze domestiche	59,15 %
costi variabili	utenze non domestiche	40,85 %;

Vista la nota di A&T 2000 S.p.A., ns. **prot. n. 17440 del 09/07/2021 e prot. n. 17623 del 12/07/2021**, con la quale il gestore trasmette i documenti per l'approvazione delle tariffe TARI anno 2021;

Fatta salva l'applicazione per l'anno 2021 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 4,00%, che, a decorrere dal 01/01/2017, viene versato alla Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione (art. 10 comma 80 della Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 – legge di stabilità 2017);

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PROPONE

- 1) di recepire ed adottare il PEF 2021 d'ambito del Gestore e la relativa relazione di accompagnamento (allegato A e B);
- 2) di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI come da allegato alla presente deliberazione (allegato D) sulla base del prospetto dei costi riconosciuti (allegato C) per un valore complessivo pari ad euro 1.994.697,46;
- 3) di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 28 del 24 giugno 2021 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- 5) di definire, ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le tariffe pubbliche per i "servizi supplementari su richiesta dell'utenza " così come da allegati prospetti (allegato E);
- 6) di applicare per l'anno 2021 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 4,00%;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro cinque giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata illustrata dall'assessore Venuti;

SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale in particolare:

Giavedoni condivide alcune riflessioni sulla lettura della relazione. Evidenzia il raggiungimento di un buon obiettivo di raccolta differenziata con la gestione in house, auspica una maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione regionale che si pone in un contesto di maggior difficoltà tra le regioni del nord. Sottolinea il dato positivo del Comune di Udine per il sistema porta a porta spinto. Pone una prima domanda sullo stato del centro di riuso per sapere a che punto è. Sulla parte economica chiede quante domande sono state ricevute da parte delle attività produttive che non vogliono utilizzare i servizi forniti da A&T2000, per i rifiuti non assimilabili agli urbani e se si sta adottando delle strategie per compensare l'impatto di un possibile aumento dei rifiuti assimilati.

Comisso interviene sulle politiche che sono state adottate, che sono coerenti con quanto deciso

nelle commissioni. Chiede chiarimenti sulle attività di spazzamento e di pulizia delle strade.

Risponde l'assessore Bianchini, il vice Sindaco Zoratti, Giavedoni, Comisso.
Intervengono nuovamente per precisazioni Giavedoni e Comisso.

Dichiarazioni di voto:

Soramel dichiara di astenersi;

Trevisan preannuncia il voto favorevole.

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli 19, astenuti 2 (Giavedoni, Soramel), resi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO VINCENZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è **affissa** all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 02-08-21 al 17-08-21.

Codroipo, li 02-08-21

L'Impiegata/o Responsabile
Comuzzi Mara

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

Codroipo, li 02-08-21

L'Impiegata/o Responsabile
ai sensi dell'art.18 D.P.R. 445/2000

Comuzzi Mara